
CdS interateneo e CdS internazionali

Documento del Gruppo di lavoro
(a cura dei coordinatori Collini Salvaterra Sole)

PREMESSA E DEFINIZIONI

I due temi (CdS interateneo e internazionali) si intersecano ma non si sovrappongono (se non in parte) perché, se da un lato ci sono corsi interateneo internazionali, dall'altro ci sono corsi interateneo non internazionali e corsi definiti, nel DM 47/2013 e nel 1059/2013, come internazionali che non sono interateneo.

Va d'altra parte notato che le forme di internazionalizzazione dei corsi di studio non sono sempre adeguatamente rappresentate dalle definizioni presenti nella normativa. Queste infatti sono state determinate dalla necessità di normare aspetti diversi della dimensione internazionale e quindi non sono da considerarsi in modo assoluto, anche perché non sono sempre tra loro coerenti (il rilascio dei titoli, la condivisione dei docenti tra atenei, i regolamenti didattici di ateneo, il regime di impegno dei docenti, gli aspetti di sostenibilità e i requisiti dei corsi di studio).

È dunque importante, anche con specifico riferimento a esperienze di altri Paesi europei, che hanno formulato riflessioni avanzate in tema di internazionalizzazione della didattica, ricordare che ciascun ateneo deve essere incentivato a promuovere una propria strategia funzionale a formulare profili culturali e professionali, di rilievo internazionale modalità didattiche e di verifica del profitto coerenti con tali profili.

Uno dei modelli di eccellenza identificato anche come segno caratteristico nello spazio europeo dell'Istruzione superiore è sicuramente quello della integrazione dei percorsi e condivisione della didattica tra più atenei, il modello incentivato dalla CE sotto la forma 'Erasmus Mundus' che ha avuto il merito di segnalare specifiche esigenze anche in termini di flessibilità normativa.

Tali esperienze hanno messo in luce alcune caratteristiche della dimensione internazionale che le Università hanno poi messo in atto in forme molto diversificate:

- ✓ la dimensione della progettazione dei percorsi tra più atenei
- ✓ la dimensione della condivisione tra più atenei della attività didattica attraverso la mobilità dei docenti e degli studenti
- ✓ l'utilizzo di lingue veicolari o di più lingue
- ✓ la creazione di aule con studenti di molteplici provenienze, in particolare extra-europee (grazie agli specifici finanziamenti)
- ✓ il miglioramento delle prospettive occupazionali attraverso il rilascio di titoli di più di una università.

In questa ricchezza di esperienze la nostra normativa isola due principali categorie a cui attribuisce la categoria di "internazionale":

1. quella in cui le competenze e il profilo internazionale sono caratterizzate dalla collaborazione di più atenei alla realizzazione del percorso didattico;
2. quella in cui le competenze e il profilo internazionale sono caratterizzate da un'aula internazionale la cui creazione è facilitata dall'uso della lingua inglese.

1. Corsi internazionali, come definiti dal DM 1059

DM 1059/2013, All. A, "caratteristiche dei docenti di riferimento", punto ii, lettera e): "Per corsi di studio internazionali si fa riferimento ai corsi che prevedono il rilascio del doppio titolo, del titolo multiplo o del titolo congiunto con atenei stranieri e quelli erogati integralmente in lingua inglese".

Ci sono quindi due caratteristiche indipendenti che identificano i corsi cd internazionali:

- ✓ il rilascio di un titolo in partnership con altri atenei esteri;
- ✓ l'erogazione integrale in lingua inglese.

Si tratta a tutta evidenza di due questioni che pongono problemi molto diversi e che quindi richiedono soluzioni radicalmente diverse e che certamente non è stato bene accomunare e che pertanto sarebbe preferibile distinguere a livello definitivo e quindi di regolamentazione. Si noti inoltre che, anche se in molti casi i corsi internazionali del primo tipo sono erogati in lingua straniera, ci sono corsi svolti in partnership con atenei esteri che non sono svolti in lingua inglese. E' infine opportuno tener conto che in molti casi il rilascio del doppio titolo o del titolo congiunto non è una caratteristica precipua del corso di studio, ma è un'opzione disponibile solo per un piccolo numero di studenti che intraprendendo un percorso ad hoc, diverso da quello degli altri studenti dello stesso corso di studio, che prevede mobilità verso l'altro ateneo.

Ai nostri fini è quindi preferibile distinguere:

1.1. Corsi “internazionalizzati” in lingua inglese

(ma sarebbe saggio allargare il novero delle lingue straniere ammissibili, riferendosi a corsi di studio che non prevedano quale lingua veicolare la lingua “locale” e specificare le altre caratteristiche della dimensione internazionale del progetto didattico e dei servizi oltre alla lingua così da caratterizzare la portata internazionale oltre la sola lingua “veicolare”);

1.2. Corsi internazionali in collaborazione con atenei esteri

A questo proposito vanno ricordati i due tipi già definiti dalla nota ministeriale n. 17 del 2011

- a. *corsi di studio congiunti interateneo, che prevedono per tutti gli studenti iscritti lo stesso percorso formativo e il rilascio di un titolo di studio congiunto (con una sola pergamena o eventualmente una doppia pergamena - doppio titolo). In tal caso, gli Atenei partecipanti stipulano una convenzione finalizzata a disciplinare direttamente gli obiettivi e le attività formative di un unico corso di studio, che viene attivato congiuntamente dagli atenei coinvolti, i quali si accordano altresì sulla parte degli insegnamenti che viene attivata da ciascuno. Ogni ateneo adotta un proprio regolamento didattico con gli stessi contenuti.*

- b. *corsi di studio d'Ateneo, che prevedono il rilascio agli studenti interessati, oltre che del titolo di studio “nazionale”, anche di un titolo di studio rilasciato da atenei stranieri. In tal caso, l'Ateneo italiano istituisce e attiva i corsi di studio singolarmente, provvedendo ad erogare integralmente tutti gli insegnamenti necessari (spesso in lingua italiana) per il conseguimento del titolo di studio. Gli Atenei partecipanti stipulano convenzioni con atenei stranieri, finalizzate essenzialmente a disciplinare programmi di mobilità internazionale degli studenti (generalmente in regime di scambio). L'università italiana, eventualmente, può individuare (ove possibili) specifici curricula per gli studenti coinvolti in tali programmi.*

2. Corsi interateneo

CdS che prevedono il rilascio del titolo per tutti gli studenti del CdS da parte di due o più atenei congiuntamente; gli studenti sono tutti immatricolati in un unico CdS e svolgono tutti lo stesso programma (salve ovviamente le naturali opzioni o scelte libere che il programma avesse previsto nel regolamento didattico che deve essere lo stesso per tutti gli atenei). Nei fatti, questi corsi interateneo possono essere organizzati secondo due modalità:

- 2.1. CdS che prevedono che le attività formative siano attivate presso tutti gli atenei partner per la parte di loro competenza e che quindi prevedono la completa mobilità degli studenti tra i diversi atenei (*definibili come “interateneo con mobilità degli studenti”*). Resta fermo il principio che tutti gli studenti seguono un percorso unitario concordato tra gli atenei che concorrono al percorso di studi

(con le opzioni esistenti internamente allo stesso, in funzione dell'organizzazione didattica e soprattutto del periodo e del luogo di erogazione, per tutti gli studenti iscritti).

- 2.2. CdS che prevedono che i docenti degli atenei partner svolgano la loro attività didattica presso la sede del CdS che quindi è unica. Si ha quindi in questo caso, una mobilità dei docenti (definibili come *“interateneo con mobilità dei docenti”*).

Il documento è pertanto strutturato in due parti distinte riferite ai corso interateneo e ai corsi internazionali, nelle quali si presentano le principali problematiche inerenti la tematica studiata da portare all'attenzione della Commissione didattica CRUI per la definizione di proposte operative da sottoporre agli attori istituzionali interessati. L'argomento è trattato separatamente per i due temi (corsi interateneo e corsi internazionali).

La tabella seguente riepiloga graficamente le diverse possibili situazioni e le loro intersezioni.

	Coinvolti più Atenei italiani	Coinvolto un solo Ateneo italiano	Coinvolto/i Ateneo/i straniero/i	
INTEGRAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO		<i>Questa tipologia di CdS (CdS tradizionale/nazionale) non è oggetto di analisi nel presente documento</i>		
	CdS interateneo			
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ studenti “appartengono” a tutti gli Atenei ✓ il percorso è progettato congiuntamente ed è proprietà intellettuale condivisa ✓ non appartengono a questa categoria i corsi di studio 'in franchising' <p>MOBILITA' studenti (CdS interateneo con mobilità studenti)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ attività formative sono offerte dalle sedi come parte della loro offerta didattica inserite nel CdS congiunto ✓ studenti seguono le attività formative presso le diverse sedi ✓ rilascio del titolo congiunto o dei titoli di tutti gli atenei partner o solo alcuni di essi 			
	<p>SE è prevista SOLO la mobilità docenti (CdS interateneo con sola mobilità docenti)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ i docenti sono coinvolti sulla base di una convenzione che ne disciplina gli impegni e la eventuale remunerazione ✓ gli studenti seguono le attività formative presso un'unica sede, dove insegnano i docenti delle università partner ✓ rilascio del titolo congiunto(?)o dei titoli di tutti gli atenei partner o solo alcuni di essi 			
INTERNAZIONALIZZAZIONE E INTEGRAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO	<p>Internazionalizzazione attraverso uso della lingua inglese (o altra lingua) in CdS con di obiettivi formativi finalizzati a perseguire sbocchi professionali in ambito internazionale</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ percorso in lingua straniera identificato da uno specifico regolamento didattico ✓ obiettivi formativi e risultati di apprendimento rilevanti per un pubblico diversificato ✓ viene promosso il recruiting di studenti “internazionali” ✓ servizi specifici per studenti stranieri ✓ per LM requisiti curriculari che tengono conto del possesso di titoli esteri da parte degli studenti in ingresso ✓ faculty internazionale (condivisione docenti con altri Atenei; docenti a contratto ex DM 1059) <p>per LT e LMCU verifica conoscenze all'ingresso che tengono conto di studenti provenienti da contesti di apprendimento diversi</p>	<p>CdS interateneo internazionale tra soli atenei italiani (in lingua inglese o altra lingua straniera o plurilingue)</p> <p>MOBILITA' studenti (CdS interateneo internazionale con mobilità studenti)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ studenti seguono le attività formative presso le diverse sedi ✓ rilascio del titolo congiunto <p>SE è prevista SOLO la mobilità docenti (CdS interateneo internazionale con sola mobilità docenti)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ i docenti sono coinvolti sulla base di una convenzione che ne disciplina gli impegni e la eventuale remunerazione ✓ gli studenti seguono le attività formative presso un'unica sede, dove insegnano i docenti delle università partner ✓ rilascio del titolo congiunto 	<p>CdS internazionale in un solo ateneo italiano (in lingua inglese o altra lingua straniera o plurilingue)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ studenti seguono le attività formative dell'ateneo, non è indispensabile la mobilità all'estero ✓ rilascio del titolo dell'Ateneo <p>Vi sono casi in cui viene erogato un percorso/indirizzo internazionale all'interno di un CdS, che presenta altri curricula non internazionali. In questi casi non è possibile una chiara identificazione/visibilità del percorso/indirizzo e pertanto è complessa anche la certificazione per gli studenti. Il curriculum non può essere riportato nella pergamena (è presente nel DS)</p>	<p>Possono essere affidati insegnamenti a docenti di atenei stranieri e erogati presso l'Ateneo italiano; in questo caso i docenti dell'ateneo estero possono pertanto rientrare nei docenti di riferimento.</p>
	<p>Internazionalizzazione attraverso integrazione di percorsi preesistenti in Atenei di Paesi diversi con mobilità degli studenti e talvolta anche dei docenti</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ CdS interamente attivati da ogni ateneo che si integrano mediante schemi di mobilità ✓ percorso integrato basato sulla comparazione dei risultati di apprendimento previsti dai percorsi attivati in ogni sede e la loro possibile complementarietà ✓ schemi di mobilità realizzati all'interno del curriculum ✓ può essere prevista una durata del curriculum integrato maggiore rispetto alla durata normale del CdS ✓ principio di reciprocità, di norma, riguardo i servizi offerti agli studenti anche al fine dell'esenzione reciproca dalla tasse di iscrizione presso la host university 		CdS con mobilità strutturata per gli studenti	
	<p>Internazionalizzazione attraverso la progettazione di CdS integrati fra Atenei di Paesi diversi che si realizzano attraverso la mobilità degli studenti e/o dei docenti</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ percorso integrato realizzato mediante la definizione congiunta degli obiettivi formativi, dei risultati di apprendimento e pertanto della attività formative da offrire nelle varie sedi; ✓ selezione congiunta degli studenti ai fini dell'ammissione al CdS; ✓ rilascio del titolo di studio congiunto (eventualmente titolo doppio/multiplo, in relazione alle specificità degli ordinamenti vigenti nei diversi Paesi) ✓ rilascio di un unico Diploma Supplement 		<ul style="list-style-type: none"> ✓ 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ studenti si iscrivono nel proprio ateneo (<i>home University</i>) possono essere contestualmente registrati presso l'Ateneo/Gli atenei partner ✓ studenti devono seguire le attività formative presso le diverse sedi (<i>host University/ies</i>) ✓ le attività formative svolte presso la sede partner sono poi riconosciute (in tutto o in parte) nel proprio CdS di origine ✓ rilascio dei titoli di diversi atenei (di norma doppio titolo, ma anche titolo multiplo è possibile anche titolo congiunto) ✓ può essere prevista anche mobilità docenti
		CdS interateneo transnazionale		
		<ul style="list-style-type: none"> ✓ il regolamento didattico del corso di studio è unico presso tutti gli atenei (ancorché scritto secondo formati e lingue nazionali anche se è opportuno esista un regolamento in una lingua comune cui fare riferimento in caso di controversie) ✓ tutti gli studenti partecipano al percorso formativo definito congiuntamente (con le diverse opzioni attivate nelle diverse sedi) ✓ tutti gli studenti sono soggetti alle stesse regole in materia di vincoli al piano degli studi, sostenimento delle prove di valutazione in itinere (esami) e finali (tesi), passaggio da un anno all'altro, regole di conversione delle votazioni ✓ è opportuno che il CdS sia gestito da una entità comune (collegio docenti, comitato di coordinamento/steering committee, altro) che ha anche la responsabilità di dare attuazione al sistema di Assicurazione di Qualità (analisi risultati questionari studenti, redazione del rapporto di riesame). In ogni caso queste attività dovrebbero essere gestite nell'unitarietà del CdS e quindi condivise tra gli atenei in convenzione 		

PARTE 1

Corsi di studio interateneo

Per i CdS interateneo il problema principale che oggi si incontra è quello della distinzione tra le due situazioni “**mobilità studenti**” e “**mobilità docenti**” per la complessiva regolamentazione e le relazioni con il sistema di accreditamento/verifica dei requisiti e quindi le modalità di funzionamento della banca dati SUA-CdS.

La gestione dei CdS interateneo, dalla loro istituzione alla successiva gestione è oggi confusa anche per la mancata identificazione e regolazione delle due situazioni richiamate (CdS con mobilità docenti e CdS con mobilità studenti). Per i CdS interateneo è possibile utilizzare come docenti di riferimento i docenti degli atenei partecipanti. Dovrebbero essere però diversamente definite o almeno precisate le procedure di attivazione (e pre-attivazione) che oggi seguono la prassi di considerare i CdS interateneo come esclusivamente riferiti alla sola sede amministrativa e di riferire alla stessa il calcolo del DID per l'intero CdS e più in generale per l'analisi di sostenibilità. In ogni caso, la cosa non è trattata correttamente nelle banche dati MIUR, perché si tratta di un unico corso di studio ancorché attivato in diverse sedi. Potrebbero insorgere anche dei problemi in funzione del contingentamento all'attivazione di nuovi CdS aggiuntivi previsto dal DM 1059 per ogni ateneo (la regola del 2% all'anno di incremento nel numero di CdS di ogni ateneo). Sarebbe quindi sensato e opportuno, che il CdS Interateneo fosse visto dalla banca dati come un unico CdS indipendentemente dagli atenei che vi prendono parte.

Per tutti i CdS interateneo nazionali si pone il problema del **computo degli studenti e dei laureati nell'Anagrafe Nazionale Studenti**, sia a fini statistici che ai fini di riparto delle risorse del FFO tra i diversi atenei che oggi è fatto solo in riferimento alla sede amministrativa.

Per i CdS interateneo nazionali con mobilità studenti si pongono seri problemi in relazione alla partecipazione degli stessi al **sistema del diritto allo studio**; tali problemi sono accentuati dalla regionalizzazione del diritto allo studio quando gli atenei partecipanti sono localizzati in regioni o province autonome diverse.

Riguardo alla “mobilità studenti” e “mobilità docenti” le due situazioni presentano profili molto diversi e, proprio a questo fine, i CdS che prevedono una o l'altra tipologia di mobilità, vengono qui trattati separatamente ai fini di identificare i problemi specifici di ciascuna fattispecie:

1. **CdS Interateneo con mobilità studenti** (che si potrebbe denominare anche CdS interateneo congiunto);
2. **CdS Interateneo con sola mobilità docenti** (che si potrebbe denominare anche CdS interateneo in convenzione), eventualmente ma non necessariamente con titolo congiunto.

E' opportuno venga definito un contenuto minimo delle convenzioni che permetta di raccogliere e successivamente verificare tutte le informazioni necessarie per l'accreditamento iniziale e periodico. Sarebbe altresì opportuno che l'ANVUR prevedesse nelle procedure di accreditamento periodico apposite specifiche in relazione ai corsi di studio interateneo, definendo una documentazione apposita a supporto delle CEV.

1.1. CdS interateneo con mobilità studenti

In questo caso il CdS è unico (con un unico ordinamento e regolamento didattico), ma organizzato su più sedi e le attività formative sono offerte dai diversi atenei quale parte della loro offerta didattica. In ogni sede quindi concorrono al DID le ore offerte e devono essere rispettati i requisiti quantitativi di attivazione in funzione della quota di didattica erogata nel singolo ateneo. L'offerta didattica nei diversi atenei non deve essere duplicata e sovrapporsi (creando di fatto dei percorsi singoli che permettono agli studenti di laurearsi senza spostarsi, rispetto ai quali non si verificano i requisiti di docenza per l'attivazione).

Le questioni che è necessario affrontare sono:

- a) **la definizione di un piano di mobilità degli studenti** che permetta di verificare le condizioni di fruibilità dell'offerta didattica nelle diverse sedi secondo modelli di mobilità predefiniti, quali ad esempio:
- i. mobilità per anni/semestri con offerta esclusiva nelle diverse sedi in determinati periodi;
 - ii. mobilità infrasettimanale con offerta didattica organizzata su giorni diversi in sedi diverse quando la contiguità geografica delle sedi lo permetta (e sia quindi agevole la mobilità "in giornata");
 - iii. modalità di fruizione a distanza dell'offerta didattica in presenza di idonee strutture tecnologiche;
 - iv. altri modelli ottenuti come combinazione degli schemi di mobilità di cui sopra, o grazie a iniziative residenziali o semi-residenziali in altre sedi.
- b) **la definizione di uno schema di convenzione preciso e puntuale** tra gli atenei, nel quale sia disciplinata l'organizzazione del programma in termini di:
- i. articolazione temporale delle attività didattiche e loro "localizzazione" (chi fa che cosa, quando e dove) così da poter definire la sostenibilità dell'offerta rispetto ad ogni singola sede. Ciò sarebbe di grande utilità, se non indispensabile, per il processo di accreditamento per verifica della qualità del percorso e della sua fruibilità da parte degli studenti;
 - ii. obblighi dei diversi atenei e la ripartizione fra gli stessi delle tasse degli studenti;
 - iii. computo degli studenti e dei laureati ai diversi atenei (in termini percentuali) ai fini della banca dati nazionale (ANS);
 - iv. modalità di rilascio del titolo congiunto con un'unica pergamena;
 - v. definizione di un modello per i servizi di diritto allo studio destinati agli studenti, con rinvio/richiamo a specifici atti convenzionali fra enti per il diritto allo studio territorialmente competenti (su questo punto si vedano anche punti c) e d);
- c) la definizione di un **modello di fruizione dei servizi del diritto allo studio** riguardo in particolare mense e alloggi (escluse le borse di studio) sulla base della permanenza nelle diverse sedi;
- d) la **partecipazione degli studenti alle borse di studio** dell'ente per il diritto allo studio cui riferisce la sede amministrativa e previsione di una norma che regoli le compensazioni tra enti per il diritto allo studio cui fanno riferimento le università convenzionate per il concorso agli oneri, pro-quota (secondo le quote definite per il computo degli studenti). Il Fondo integrativo per il diritto allo studio con cui sono ripartite le risorse fra le Regioni non tiene conto di questa tipologia di CdS e di studenti "in mobilità";
- e) **l'imputazione ad ogni ateneo della didattica svolta presso la propria sede**, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia o meno sede amministrativa, anche ai fini dell'accertamento dei requisiti di docenza e degli altri elementi di valutazione della qualità. In linea di principio, sarebbe auspicabile che tutte le informazioni relative alla parte di CdS svolta in una sede diversa da quella amministrativa potesse essere gestita, anche amministrativamente (SUA-CdS) nella banca dati, direttamente dalle sede erogante (accedendo alla banca dati per l'inserimento delle informazioni in relazione alla parte di corso di studio di sua competenza così come la stessa deve essere chiaramente identificata dalla convenzione), mantenendo la visualizzazione dell'intero CdS (con l'esplicitazione delle sedi di erogazione della didattica) presso la sede amministrativa. In modo analogo dovrebbe essere gestita la procedura di pre-attivazione; in alternativa, potrebbe essere aperta una unica scheda SUA-CdS con accesso condiviso da parte dei diversi atenei. Deve altresì essere ricondotta esplicitamente alla sola sede amministrativa **l'applicazione dei vincoli di sostenibilità all'attivazione di nuovi CdS interateneo** di cui al punto f) dell'Allegato A del DM 1059 (si tratta di vincoli calcolati sul singolo ateneo per i quali deve essere precisata la modalità di applicazione a progetti congiunti);
- f) le modalità di **verifica del sistema di assicurazione della qualità**, che dovrebbero essere organizzate nelle singole sedi convenzionate, ma gestite nell'unitarietà del CdS, come ad esempio l'elaborazione dei dati relativi ai questionari sull'opinione degli studenti, il rapporto di riesame, la relazione della

commissione paritetica, etc. Allo stesso tempo, le attività svolte in ogni sede in relazione allo specifico CdS interateneo dovrebbero essere oggetto di esame da parte della CEV impegnata nella specifica sede, ma in relazione alle attività coordinate dalla sede amministrativa del CdS; L'accREDITAMENTO iniziale e periodico presso la sede amministrativa dovrebbe espressamente prevedere la verifica della compatibilità dell'organizzazione territoriale del corso di studio con l'esigenza di una efficace fruizione da parte degli studenti delle attività didattiche.

- g) **P'iscrizione/immatricolazione con uno status specifico** ("studenti di programmi interateneo") degli studenti in tutti gli atenei convenzionati al fine di permettere:
- i. agli studenti di accedere pienamente ai servizi (mense, alloggi, ecc.);
 - ii. al Ministero di computare gli studenti in capo ad ogni ateneo (con quello specifico status) nelle statistiche e anche ai fini del modello di riparto delle risorse (costi standard), pesando il numero degli studenti sulla base della quota del CdS svolta dall'ateneo così come indicato nella convenzione e quindi nella SUA-CdS. Oggi questo computo non è possibile perché nessuno può essere iscritto contemporaneamente a due università; in ogni caso, anche fosse possibile, si creerebbero problemi di doppio conteggio delle stesse persone in capo a più università; conseguentemente, allo stato attuale, gli atenei che non sono sede amministrativa non hanno alcun riconoscimento dell'attività svolta, mentre le sedi amministrative hanno un riconoscimento superiore al loro contributo effettivo;
- h) la **regolamentazione nazionale in materia di titolo congiunto nazionale** che ne precisi la titolarità per il rilascio alla sede amministrativa con applicazione delle conseguenti regole, nonché le caratteristiche della pergamena, le modalità di apposizione della firma da parte dei rettori e altri elementi pratici.

1.2. CdS interateneo con sola mobilità docenti

Il fatto di considerare questi corsi esclusivamente come CdS della sede amministrativa è coerente con le modalità di erogazione del percorso degli studenti che si svolge in una unica sede. Si tratta pertanto di un tipo di organizzazione didattica che non presenta particolari problemi, con la gestione dell'intero processo in capo ad un solo ateneo; è quindi sufficiente, com'è già in parte oggi, che i docenti degli altri atenei partecipanti possano essere considerati parte del programma, anche dal punto di vista dei requisiti di docenza e del DID; si possono individuare diverse soluzioni tecniche per rendere neutrale la cosa sia per l'Ateneo sede amministrativa del CdS che per gli altri e la cosa non appare particolarmente complessa da gestire.

L'accordo inter-ateneo dovrebbe definire una progettazione congiunta del percorso di studi e regolamentare la messa a disposizione dei docenti per il computo dei requisiti di accreditamento, le compensazioni finanziarie che ne deriverebbero (quota delle tasse di iscrizione da riconoscere agli altri atenei) e l'eventuale riconoscimento del titolo congiunto, che potrebbe non essere necessario.

Gli studenti sarebbero naturalmente a carico del sistema regionale del diritto allo studio della sede amministrativa dove fruiscono delle attività didattiche, così come già avviene oggi. Per questi programmi dovrebbe dunque soprattutto definirsi uno specifico schema di convenzione con alcuni contenuti obbligatori. Le questioni da affrontare per questi CdS sono:

- a) più precisa definizione delle condizioni che permettono il **computo dei docenti degli atenei convenzionati per il rispetto dei requisiti di docenza**;
- b) modalità del **computo del DID** tenendo in adeguata considerazione i docenti messi a disposizione dagli altri atenei (sia nell'ateneo di attivazione del CdS che, in diminuzione, negli atenei convenzionati);
- c) definizione di uno **schema di convenzione** che disciplini fra l'altro:
 - i. le modalità di messa a disposizione dei docenti da parte degli atenei partecipanti;
 - ii. gli obblighi dei diversi atenei;

- iii. la ripartizione delle tasse degli studenti;
- iv. il computo ai fini della banca dati nazionale, degli studenti e dei laureati ai diversi atenei;
- v. le modalità di **eventuale rilascio del titolo congiunto**;
- vi. **le modalità di compensazione del contributo alla didattica svolta dai docenti** degli atenei partecipanti da parte della sede amministrativa, prevedendo che la stessa convenzione possa disciplinare l'impegno dei docenti, coerentemente con le diverse normative nazionali, costituendo pertanto di per sé il documento necessario ai fini del rispetto del requisito dei docenti di riferimento

PARTE 2

CdS internazionali

In relazione alle diverse fattispecie identificate con il termine di “*corsi di studio internazionali*” nel DM 1059/2013, è opportuno adottare una terminologia più coerente con l’obiettivo di identificare le diverse loro specifiche caratteristiche e le conseguenti diversificate esigenze.

1. **CdS internazionalizzato:** corsi con ordinamento nazionale interamente in lingua inglese o in altra lingua straniera o plurilingue diverse dalla lingua locale; CdS con specifici profili culturali, obiettivi formativi, metodologie didattiche e metodologie di verifica del profitto; nel caso di corsi plurilingue è opportuno precisare l’eventuale ruolo della lingua italiana e i limiti entro i quali, in caso positivo, il suo impiego come lingua veicolare possa essere ritenuto compatibile con la caratterizzazione “internazionale” del corso di studio.
2. **CdS con mobilità strutturata per gli studenti:** corsi con ordinamento nazionale e mobilità internazionale di alcuni studenti in partnership con uno o più atenei stranieri e riconoscimento al termine degli studi del doppio titolo o titolo multiplo, ai soli studenti coinvolti nella mobilità;
3. **CdS interateneo-transnazionale:** corsi con ordinamento congiunto con uno o più atenei stranieri, con percorso unitario per tutti gli studenti e conferimento del titolo congiunto o, in alternativa, dei titoli dei diversi atenei partecipanti congiuntamente assegnati al termine di un percorso di studi comune per tutti gli studenti del corso di studio; immatricolazione congiunta in tutti gli atenei ed eventuale selezione all’ingresso svolta congiuntamente.

2.1. Problematiche e specificità relative a tutte le tipologie di corsi di studio internazionali

I “*corsi di studio internazionali*” sono tali perché pensati non solo per offrire agli studenti italiani un’occasione di apprendimento in linea con l’offerta didattica presente in altri Paesi, ma anche (e forse soprattutto?) per lo sforzo di progettare profili con respiro internazionale e creare all’interno della università italiana un ambiente internazionale valorizzato dalla partecipazione di studenti provenienti da altri Paesi. In relazione a questa esigenza implicita nell’idea dei corsi internazionali, si pongono alcuni problemi (tecnici o di opportunità) che sarebbe importante affrontare e risolvere:

- a) un primo problema riguarda i **tempi di attivazione**: un CdS che recluti studenti a livello internazionale lo deve fare secondo i tempi tipici e normali del “mercato” internazionale della formazione. Questo significa che la promozione del corso inizia al più tardi nell’autunno dell’anno precedente all’avvio delle attività didattiche e la selezione degli studenti si svolge al più tardi nella primavera (ma spesso già alla fine dell’anno solare precedente). Questi tempi, oltre ad essere necessari per attrarre studenti da altri Paesi, sono anche dettati dalle procedure di concessione dei visti per i cittadini extra-comunitari. Le attuali procedure di accreditamento invece prevedono il caricamento in banca dati alla fine di gennaio e non ammettono l’attivazione differita all’anno successivo di un corso di studio; ne consegue, che se il corso viene accreditato è necessario attivarlo il settembre successivo quando è tardi per il reclutamento internazionale degli studenti; E’ quindi necessaria una **procedura di accreditamento anticipata** che permetta legittimamente di promuovere e selezionare gli studenti nei tempi normali. Questa tempistica sarebbe tra l’altro coerente anche con i tempi di selezione degli studenti anche nei CdS nazionali a numero programmato, nei quali sempre più spesso le selezioni avvengono sin dalla primavera. Può infine essere utile ricordare che qui si propongono tempi anche in considerazione delle esigenze dei partner internazionali, nonché dei vincoli derivanti dai processi di candidatura ai maggiori programmi di finanziamento (in particolare Erasmus+ Joint Master Degrees)

- b) sarebbe opportuno definire meglio **gli obblighi linguistici**. Visto che il programma è in una lingua diversa da quella “madre” di molti partecipanti (oggi solo l’inglese, ma auspicabilmente anche altre lingue straniere), quando le classi di laurea, o lo stesso ordinamento, obbligano all’apprendimento di uno o più lingue straniere dell’Unione Europea, la cosa si può tradurre per lo studente non europeo in un requisito di conoscenza linguistica superiore a quello che di fatto devono soddisfare gli studenti europei (che parlano già naturalmente una lingua dell’Unione Europea). Sarebbe ragionevole giungere ad un alleggerimento di questo vincolo, prevedendo sia maggiore libertà nella scelta delle lingue (incluso quindi le lingue di altri Paesi anche non europei) e sia, se il corso è in lingua inglese, che la conoscenza dell’inglese (certificata all’ingresso) che questo possa essere requisito sufficiente quando la lingua di origine dello studente sia diversa dall’inglese, valutando la possibilità di prevedere nei casi opportuni l’insegnamento della lingua italiana quale lingua aggiuntiva a quella del CdS;
- c) la **doppia denominazione del CdS** (non prevista nella normativa ma nei fatti imposta attualmente dal CUN) rende il programma visivamente “poco internazionale” e non giova alla promozione all’estero. Sarebbe pertanto opportuno che il programma potesse essere denominato ufficialmente solo nella lingua in cui è impartito; la traduzione della denominazione in lingua italiana potrebbe essere prevista in tutti i certificati, ma non essere in quanto tale denominazione del corso di studio;
- d) la **pergamena del titolo di studio** per la quale va resa esplicita la possibilità di redazione in lingua inglese (o in altra lingua straniera?), eventualmente in aggiunta alla lingua italiana;
- e) la sovrapposizione di requisiti di AQ di diversi sistemi nazionali, rispetto ai quali andrebbe prevista la possibilità di recepire, fatti salvi i requisiti di docenza per l’accreditamento iniziale, l’accreditamento concesso da riconosciute agenzie che operano a livello internazionale.

Si pongono poi una serie di questioni in relazione alle singole fattispecie di CdS internazionali e che nei paragrafi successivi vengono sviluppate in riferimento ad ogni tipologia di CdS internazionale.

2.1. Problematiche e specificità relative ai CdS internazionalizzati

Si tratta di percorsi con ordinamento nazionale, erogati in lingua straniera (oggi ristretta alla sola lingua inglese). Sono di norma CdS realizzati da un’unica sede, ma nulla impedisce siano realizzati mediante convenzione fra atenei italiani che istituiscono un corso interateneo con una caratterizzazione internazionale. In questo caso si applicherebbero le regole dei corsi interateneo senza particolari problemi aggiuntivi rispetto a quelli già evidenziati.

Questi CdS godono dei benefici, in termini di requisiti di docenza, previsti dal DM 1059/2013, ovvero possono avvalersi sia di docenti di altri atenei italiani nel caso di CdS interateneo (secondo le normali regole dei CdS interateneo nazionali) e sia della possibilità di utilizzare docenti a contratto provenienti da università estere. Questa seconda possibilità è prevista a titolo di facilitazione in funzione dell’esigenza di disporre di docenti madrelingua o comunque in grado di insegnare in lingua straniera che potrebbero non essere facilmente disponibili tra i docenti della sede. Sarebbe probabilmente opportuno che il computo ai fini dei requisiti di docenza dei docenti stranieri contrattualizzati fosse condizionato da un impegno “significativo” nel CdS, mentre oggi, dal punto di vista del computo dei requisiti di docenza per l’attivazione, non ci sono vincoli in termini di impegno minimo dei docenti computati.

Rispetto a questi CdS si pone il tema del trattamento di eventuali indirizzi in lingua inglese all’interno di un CdS in lingua italiana. Stante la difficoltà e i limiti all’attivazione di nuovi corsi di studio, l’**opportunità di dare pieno riconoscimento ad indirizzi interamente offerti in lingua straniera** rappresenta una valida e concreta possibilità di sviluppo del grado di internazionalizzazione dell’offerta didattica degli atenei. L’attivazione di curricula interamente in lingua straniera con pieno riconoscimento richiederebbe modifiche degli attuali vincoli normativi al fine di:

- a) prevedere che un CdS possa essere **attivato ufficialmente sia in lingua italiana che in lingua straniera**, applicando all'indirizzo in lingua tutte le regole e condizioni (denominazione in lingua straniera, ecc.) dei CdS in lingua inglese, incluso il titolo di studio denominato in lingua straniera. La questione pare ragionevole e non si vede il motivo per non agevolare dal punto di vista tecnico la creazione di questi percorsi dandone piena visibilità e riconoscibilità all'esterno anche in termini di titoli;
- b) estendere anche ai singoli curricula o indirizzi (che oggi ne sono esclusi) i benefici in termini di **docenza di riferimento** previsti dal DM 1059/2013 per i corsi di studio in lingua straniera qualora l'attivazione del curriculum o indirizzo comportasse un aumento dei requisiti di docenza rispetto alla sola attivazione in lingua italiana (ad esempio a seguito della maggiore numerosità di studenti). Dal punto di vista delle banche dati, si potrebbe identificare per questi curricula/indirizzi in lingua straniera una modalità per la loro presentazione anche verso l'esterno con l'apposita denominazione in lingua straniera. I requisiti di docenza dovrebbero essere calcolati, come di regola, in modo unitario per i due indirizzi con le regole consuete. L'indirizzo in lingua straniera potrebbe apparire all'esterno come un "corso omologo" (cioè un percorso di studi attivato sul medesimo insegnamento), con specifica denominazione. Gli eventuali requisiti di docenza aggiuntivi derivanti dall'attivazione dell'indirizzo in lingua straniera (dovuti alla aumentata numerosità degli studenti) dovrebbero seguire le regole previste per i corsi di studio internazionali (utilizzo per una quota fino al 50% di docenti stranieri, ecc.), valutando la possibilità di estendere al 100% dei docenti aggiuntivi necessari il beneficio dell'impiego di docenti da altre università straniere;
- c) permettere che la **denominazione del curriculum/indirizzo sia più evidente**, fino sostituire quella del CdS in lingua italiana. La denominazione in lingua straniera inoltre dovrebbe poter essere resa evidente anche sulla pergamena; la denominazione in lingua straniera del curriculum non dovrebbe modificare la denominazione in lingua italiana del titolo assegnato ai laureati dell'indirizzo principale;
- d) classificare **gli studenti nelle banche dati (in particolare ANS)** quali studenti partecipanti a programmi formativi in lingua straniera.

2.2 Problematiche e specificità relative ai CdS con mobilità strutturata per gli studenti

Assumendo il caso di CdS che coinvolge un solo ateneo italiano e uno o più atenei stranieri (qualora vi fossero più di un ateneo italiano, si deve tener conto delle osservazioni fatte per i CdS interateneo nazionali), la mobilità degli studenti pone alcuni problemi nella gestione della banca dati SUA-CdS.

Per quanto riguarda gli studenti, l'ateneo italiano li può registrare (immatricolare) fin dall'inizio del loro percorso accademico, perché le procedure di ammissione sono gestite, per i propri studenti, in autonomia rispetto ai partner stranieri. Gli studenti possono essere immatricolati (iscritti) indistintamente al CdS e successivamente essere ammessi al programma di mobilità con doppio titolo, oppure essere sin dall'inizio ammessi al percorso internazionale finalizzato al doppio titolo. In questo caso gli atenei dovrebbero identificare il percorso finalizzato al conseguimento del doppio titolo formalizzando uno specifico curriculum/indirizzo all'interno del CdS cui riferire gli studenti. L'indirizzo potrebbe prevedere, nel rispetto dell'ordinamento, dei gradi di flessibilità idonei a favorire il riconoscimento nella carriera degli studenti delle attività svolte presso l'università partner.

Il CdS è normalmente in lingua nazionale (italiano), ma nulla esclude che il CdS possa essere in lingua straniera (in quel caso si applicano le regole dei CdS internazionalizzati) e si possa prevedere, per un numero limitato di iscritti, la mobilità internazionale finalizzata al conseguimento di un doppio titolo.

Anche per questi CdS il DM 1059/2013 prevede la possibilità di utilizzare ai fini dei requisiti di docenza docenti a contratto provenienti da università estere. Il DM 30.01.2014 consente ora agli atenei di stipulare contratti per attività di insegnamento con docenti e ricercatori di atenei e di centri di ricerca esteri da utilizzare in CdS finalizzati al rilascio di un titolo congiunto o doppio/multiplo con una università non italiana (resta comunque il problema del DID che dovrebbe essere almeno sterilizzato dalle ore di docenza degli esterni). Se

il CdS è in lingua italiana, questa previsione non appare giustificata, non essendo l'impegno previsto per il CdS diverso da quello di ogni altro CdS nazionale ed essendo la possibilità di conseguire il doppio titolo riservata ad un numero limitato di studenti senza che questo richieda attività formative aggiuntive. Secondo la regola attuale, la facilità di attivazione di accordi di doppia laurea anche per pochissimi studenti all'anno può incidere significativamente sui requisiti di docenza a scapito della qualità del CdS. Se l'indirizzo è in lingua straniera si applicano ovviamente tutte le regole previste al punto precedente. E' importante considerare che eventuali accordi di doppia laurea di questo tipo non modificano il curriculum del corso di studio e non costituiscono, pertanto caratteristiche precipue del CdS, ma solo una loro caratteristica accessoria.

2.3 Problematiche e specificità relative a CdS interateneo-transnazionale

Si tratta di un CdS con ordinamento congiunto progettato e gestito in collaborazione con uno o più atenei esteri, che prevede un **percorso unitario per tutti gli studenti** e il conferimento del titolo congiunto o dei titoli degli atenei partner.

La normativa va resa più flessibile per permettere che singoli curricula all'interno di CdS assumano queste caratteristiche.

La didattica è erogata, in piena analogia ai CdS interateneo nazionali, nelle diverse sedi che ne assumono la responsabilità, secondo un programma cronologicamente definito nella convenzione. Gli studenti sono studenti di tutte le università e ricevono un titolo rilasciato congiuntamente da tutti gli atenei. L'eventuale selezione all'ingresso degli studenti avviene in modo unitario con la formazione di una unica graduatoria.

Il regolamento didattico del CdS deve essere lo stesso per tutte le università partecipanti al programma, e quindi, anche se ovviamente redatto nei formati e nelle lingue nazionali (o eventualmente in una o più lingue veicolari), deve prevedere regole comuni per tutti gli studenti da applicarsi in tutte le università. A questo fine potrebbe essere opportuno prevedere delle deroghe alle regole nazionali anche oltre quanto già previsto (ad esempio in materia di numerosità massima degli esami, di numero di CFU minimo per modulo, di requisiti linguistici, di regole per la prova finale, ecc.) al fine di facilitare la compatibilità della regolamentazione nazionale con quelle degli altri Paesi.

In ogni caso, l'università italiana coinvolta funge per il sistema nazionale quale sede amministrativa: l'offerta didattica deve essere interamente dichiarata nella SUA-CdS, proprio perché è il solo ateneo italiano a dar conto al Ministero (e più in generale ai futuri studenti tramite il portale UniversItaly) dell'organizzazione del CdS. Conseguentemente, come già avviene oggi, i corsi di insegnamento erogati presso la/le sede/i partner risultano come erogati dalla sede nazionale e incidono nella composizione del DID con una evidente sopravvalutazione dell'offerta effettiva dell'ateneo.

Fermo restando che il programma di studio è realizzato congiuntamente, per quanto riguarda il titolo di studio, tenuto conto delle normative vigenti nei Paesi in cui hanno sede le università partner, si possono avere diverse tipologie di pergamena, anche con allegati redatti secondo le normative nazionali (che a volte possono riguardare anche il tipo di carta o altri dettagli simili). Conseguentemente, alla conclusione di un percorso di studio congiunto si può avere il rilascio di un titolo congiunto (su un'unica pergamena), ma vi possono essere casi in cui viene rilasciato il titolo doppio/multiplo (pur essendo conferito lo stesso il titolo, ancorché denominato secondo le denominazioni nazionali).

Molte delle problematiche di questi CdS riprendono quelle dei CdS interateneo nazionali, ma stante il fatto che gli atenei partner non sono presenti nella banca dati nazionale e tanto meno lo sono i loro docenti, le soluzioni tecniche devono essere diverse:

- a) come già indicato, la **SUA-CdS** è gestita in capo al solo ateneo italiano. E' però necessario che la stessa **assuma una conformazione particolare per questo specifico tipo di CdS**, con maggiore flessibilità nell'uso della lingua (dovrebbe essere una scheda in lingua inglese per poterla condividere

più facilmente con i partner) e con maggiore flessibilità per la indicazione delle attività di competenza delle sedi partner; pertanto è necessario che:

- i. preveda la distinzione tra le attività formative svolte dall'università italiana e quelle svolte dalla/e università partner; la stessa cosa dovrebbe essere presente nella procedura di pre-attivazione;
 - ii. sulla base degli elementi di cui al punto precedente, vengano definiti i requisiti di docenza dell'ateneo e il concorso al parametro DID, che ovviamente devono essere riferiti solo alla quota di attività formative attivate presso l'università italiana;
- b) in alternativa, una forma più semplice potrebbe essere quella prevista dalla Ministeriale 17/2011, ovvero la possibilità di computare al fine del soddisfacimento dei requisiti di docenza i docenti delle università partner secondo quanto previsto dalla convenzione (i cui nominativi dovrebbero essere comunicati dalle stesse in tempo utile per la chiusura della banca dati). E' importante tener conto che **non ha senso il limite del 50% di utilizzo di docenti stranieri, che si riferisce a docenti che vengono ad insegnare in Italia e non a docenti che insegnano nella loro università nel loro Paese. Si noti, tra l'altro, che la quota di didattica di competenza dell'università italiana può essere inferiore al 50% del totale e quindi in questo caso il tetto del 50% comporterebbe un impegno di docenti superiore alla quota di didattica effettivamente erogata. Il limite dovrebbe ovviamente essere definito sulla base della quota di attività formative erogate dall'università italiana** sul totale dell'offerta del CdS, secondo quanto previsto dalla convenzione. Inoltre, le convenzioni cui fare riferimento devono essere quelle che definiscono l'accordo tra atenei per la creazione e gestione di un corso di studio interateneo e non le convenzioni ex articolo 6 co. 11 L. 240, cui fa riferimento il DM 1059 che riguardano l'affiliazione di docenti di altri atenei stranieri, tanto più che non possono logicamente essere contrattualizzati presso l'ateneo italiano docenti che svolgono la loro regolare attività presso il proprio ateneo straniero (in alcuni Paesi la cosa è addirittura vietata). Questa soluzione, tuttavia, rende inaffidabile il dato del DID (che sarebbe comunque giustificabile alla CEV nel corso della visita) e non fornisce una corretta rappresentazione della realtà attribuendo all'università italiana attività e docenti di altre università;
- c) **l'accreditamento iniziale dovrà essere fatto per l'intero percorso, in modo coordinato con i processi di accreditamento in essere negli altri Paesi.** E' opportuna la verifica finale dell'ottenimento dell'accreditamento locale da parte di tutte le sedi partecipanti (che non può ovviamente essere preventiva avendo le procedure negli altri Paesi tempi anche più lunghi dei nostri);
- d) qualora il corso sia accreditato da una agenzia nazionale iscritta all'EQAR, l'ANVUR dovrebbe recepire quell'accreditamento (fatti salvi i requisiti di docenza che sono un dato nazionale irrinunciabile);
- e) in analogia ai CdS interateneo nazionali, **i processi di assicurazione della qualità dovranno essere unitari per l'intero percorso di studi** ed è quindi necessario le convenzioni prevedano modalità di assicurazione della qualità dell'intero CdS;
- f) l'iscrizione/immatricolazione degli studenti potrà essere fatta dall'ateneo italiano. Tuttavia, nel caso in cui l'università italiana non fosse coinvolta all'inizio del processo formativo (ad esempio, perché il primo semestre si svolge presso una università straniera) **è necessario poter procedere all'inserimento in banca dati degli studenti sin dall'inizio del loro corso di studi ovunque questo abbia luogo** (quindi anche se il primo anno si svolge presso una università all'estero), onde evitare la presenza di CdS in banca dati con zero studenti e apparenti convalide di CFU successive (non è chiaro se oggi questa modalità sia ammissibile per il MIUR);
- g) le modalità di partecipazione al diritto allo studio possono essere lasciate alla discrezionalità degli enti locali preposti. Si sottolinea tuttavia **l'accentuarsi del problema legato all'universalità del diritto che rende tutti gli iscritti ad un CdS di università italiana pienamente legittimati all'accesso al diritto allo studio** che in questo caso potrebbe portare alla fruizione di borse di studio da parte di studenti di ogni nazionalità che svolgono gran parte del loro percorso presso università straniere;

- h) è opportuno che per le procedure in ingresso in Europa di studenti non comunitari si adottino gli strumenti di flessibilità già messi a punto per Erasmus Mundus azione 1 e si svolgano con tempi compatibili con le esigenze degli studenti e delle università;
- i) l'applicazione a questi CdS del limite all'attivazione di nuovi corsi di studio previsti dal punto f) dell'Allegato A del DM 1059 (limite del 2% del CdS esistenti all'anno) appare difficile a fronte del fatto che si tratta di CdS svolti solo per una frazione dall'ateneo italiano. Si propone pertanto che il suddetto vincolo non trovi applicazione alla specifica categoria dei CdS interateneo-transnazionali, anche a titolo di incentivo all'attivazione di programmi formativi ad elevato valore per gli studenti,.

Riferimenti normativi

Ambito	Riferimento normativo	Art. /note
Istituzione (Pre-attivazione)	D.M. 270/04, art. 3, comma 10	10. Sulla base di apposite convenzioni, le università italiane possono rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri.
	D.M. 270/04 art.9	Istituzione e attivazione dei corsi di studio 1. I corsi di studio di cui all'articolo 3 sono istituiti nel rispetto dei criteri e delle procedure di cui all'articolo 11 e delle disposizioni vigenti sulla programmazione del sistema universitario. 2. Con apposite deliberazioni le università attivano i corsi di studio nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti dei corsi determinati con decreto del Ministro nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario, previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione dell'università. Nel caso di disattivazioni, le università assicurano comunque la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo e disciplinano la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati. 3. L'attivazione dei corsi di studio di cui al comma 2 è subordinata all'inserimento degli stessi nella banca dati dell'offerta formativa del Ministero, sulla base di criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale.
Condivisione docenti	DM 16-03-07 (Determinazione classi di LM) art. 1 comma 9	Le Università di norma attivano corsi di studio con i nuovi ordinamenti di cui al presente decreto, mediante apposite deliberazioni, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270, tenendo conto delle esigenze che insegnamenti corrispondenti ad almeno 60 crediti siano tenuti da professori o ricercatori inquadrati nei relativi settori scientifico-disciplinari e di ruolo presso l'ateneo, ovvero in ruolo presso altri atenei sulla base di specifiche convenzioni tra gli atenei interessati. Nessun professore o ricercatore di ruolo può essere conteggiato in totale più di due volte per insegnamenti comunque tenuti in corsi di laurea o in corsi di laurea magistrale, sia nel proprio che in altri atenei.
Corsi da regolamentare nei regolamenti did. di ateneo	DM 16-03-07 (Determinazione classi di LM) art. 2	I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità attraverso le quali un corso di laurea magistrale può essere realizzato con il concorso di più facoltà della stessa università o di più università.
Prestito docenti da computare come requisiti	Legge 240 /10 art 6 comma 11	11. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse. La convenzione stabilisce altresì, con l'accordo dell'interessato, le modalità di ripartizione tra i due atenei dell'impegno annuo dell'interessato, dei relativi oneri stipendiali e delle modalità di valutazione di cui al comma 7. Per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni l'impegno può essere totalmente svolto presso il secondo ateneo, che provvede alla corresponsione degli oneri stipendiali.
Svolgimento attività di docenza presso altro ateneo	DM 30.01.2014 <i>Stipula di convenzioni e contratti per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca presso altro ateneo, in applicazione dell'articolo 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.</i> art. 1 Convenzioni svolgimento attività presso altro ateneo	1. Per il conseguimento di finalità di interesse comune, le università possono stipulare convenzioni per consentire ai professori e ricercatori a tempo pieno di svolgere attività didattica e di ricerca presso altro ateneo, nonché per istituire, in collaborazione con atenei stranieri, corsi di studio finalizzati al rilascio di un titolo congiunto o di un doppio titolo, stabilendo le modalità di ripartizione dei relativi oneri. 2. Le università possono, altresì, stipulare con docenti e ricercatori di atenei o centri di ricerca stranieri contratti per attività d'insegnamento, ai sensi dell'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 3. Le convenzioni e i contratti, previsti del presente decreto, hanno durata minima di un anno e sono rinnovabili fino a un massimo di cinque anni consecutivi in relazione al medesimo professore o ricercatore. 4. Le convenzioni non possono riguardare professori o ricercatori la cui presenza nell'organico dell'università di appartenenza è indispensabile ai fini del possesso dei requisiti di docenza di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270. 5. Le convenzioni possono essere risolte unilateralmente da ciascuna delle università firmatarie per sopravvenute esigenze didattiche o scientifiche entro i termini previsti per la verifica dei requisiti di docenza di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270. 6. Le convenzioni si intendono automaticamente risolte nel caso di recesso da parte del professore o ricercatore interessato del proprio accordo a svolgere attività didattica e di ricerca presso l'ateneo diverso da quello di appartenenza ovvero nel caso in cui il professore o ricercatore interessato eserciti l'opzione per il regime di tempo definito ai sensi di quanto previsto all'art. 6, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 7. La risoluzione delle convenzioni ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo ha effetto a far data dall'inizio dell'anno accademico successivo. 8. Per il periodo di durata della convenzione non possono essere stipulate altre convenzioni per l'utilizzo del medesimo professore o ricercatore, né avviate procedure per la copertura delle attività ordinariamente poste a suo carico.
Convenzioni	DM 30.01.2014	1. Le convenzioni, con l'accordo espresso del professore o ricercatore interessato, stabiliscono:

	art. 2 Oggetto delle convenzioni	<p>a) le modalità di ripartizione dell'impegno annuo del professore o ricercatore definito figurativamente secondo le modalità previste dall'art. 6, commi 1, 2 e 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, avendo cura di specificare gli incarichi didattici da svolgere presso ciascuno dei due atenei;</p> <p>b) le modalità di ripartizione tra i due atenei degli oneri stipendiali, salvo il caso in cui l'attività di didattica e di ricerca sia totalmente svolta presso l'altro ateneo che in tal caso provvede alla corresponsione degli oneri stipendiali;</p> <p>c) le modalità di valutazione dell'attività didattica e di ricerca svolta ai sensi del comma 1 per i fini di cui all'art. 6, commi 7, 8 e 14, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.</p> <p>2. La convenzione attesta altresì che il professore o ricercatore non è necessario ai fini del rispetto dei requisiti minimi previsti per l'attivazione dei corsi di studio.</p>
Impiego ai fini dei docenti di riferimento	DM 30.01.2014 art.3, Riconoscimento delle attività di didattica e ricerca ed elettorato	<p>1. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di docenza di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, e successive modifiche e integrazioni, e di quanto previsto in materia per l'accreditamento delle sedi e dei corsi di studio, nel rispetto di quanto previsto dai decreti attuativi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, i professori e i ricercatori incardinati presso atenei italiani sono conteggiati in proporzione all'attività didattica svolta in ciascuno dei due atenei. I docenti e ricercatori di atenei stranieri possono essere conteggiati in base a convenzioni stipulate con atenei italiani per l'istituzione di corsi interateneo finalizzati al rilascio di un titolo congiunto o di un doppio titolo. I docenti e ricercatori di atenei e centri di ricerca stranieri possono, altresì, essere conteggiati in virtù di un contratto con il quale l'università ospitante affida lo svolgimento di un intero insegnamento.</p> <p>2. Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei di cui all'art. 5, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, l'apporto del professore o ricercatore interessato è ripartito in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno in ciascuno dei due atenei.</p> <p>3. Qualora l'attività del professore o ricercatore sia svolta totalmente presso università diversa da quella di appartenenza, il professore o il ricercatore esercita il diritto all'elettorato attivo e passivo presso tale università.</p>
	DM 30.01.2014 art. 4 Norme finali	<p>1. La disciplina del presente decreto si applica alle università statali, inclusi gli istituti universitari a ordinamento speciale, e alle università non statali legalmente riconosciute, ovvero, per quanto non già espressamente previsto dalla normativa vigente, alle università straniere e ai centri internazionali di ricerca.</p> <p>2. Ai fini di cui agli articoli 5,6,7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, gli oneri stipendiali derivanti dalle convenzioni continuano ad essere conteggiati in capo all'ateneo di appartenenza del professore o ricercatore. A tal fine copia delle convenzioni è trasmessa al Ministero.</p> <p>3. Gli oneri stipendiali derivanti dalla stipula dei contratti sono definiti dall'università ospitante.</p> <p>4. Le convenzioni e i contratti previsti dal presente decreto definiscono le modalità di copertura assicurativa di legge degli interessati, nonché gli obblighi degli stessi in relazione al rispetto delle norme vigenti riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, con particolare riferimento a quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.</p>
	Nota 16 febbraio 2011, n. 17	<p>Facendo seguito alla nota n. 7 del 28 gennaio c.a., e in relazione alle numerose richieste di chiarimento pervenute dagli Atenei con riferimento alle modalità di inserimento nella Banca dati dell'offerta formativa (e conseguente modalità di calcolo dei requisiti necessari di docenza) dei percorsi di studio cd. internazionali, si ritiene necessario precisare quanto segue.</p> <p>I predetti percorsi cd. internazionali possono essere distinti essenzialmente in due tipologie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) corsi di studio interateneo, che prevedono il rilascio a tutti gli studenti iscritti di un titolo di studio congiunto (anche attraverso la predisposizione di una doppia pergamena - doppio titolo). In tal caso, gli Atenei partecipanti stipulano una convenzione finalizzata a disciplinare direttamente gli obiettivi e le attività formative di un unico corso di studio, che viene attivato congiuntamente dagli Atenei coinvolti, i quali si accordano altresì sulla parte degli insegnamenti che viene attivata da ciascuno 2) corsi di studio d'Ateneo, che prevedono il rilascio agli studenti interessati, oltre che del titolo di studio "nazionale", anche di un titolo di studio rilasciato da Atenei stranieri. In tal caso, l'Ateneo italiano istituisce e attiva i corsi di studio singolarmente, provvedendo ad erogare integralmente tutti gli insegnamenti necessari per il conseguimento del titolo di studio. Gli Atenei partecipanti stipulano convenzioni con Atenei stranieri, finalizzate essenzialmente a disciplinare programmi di mobilità internazionale degli studenti (generalmente in regime di scambio). L'Ateneo italiano, eventualmente, può individuare (ove possibili) specifici curricula per gli studenti coinvolti in tali programmi. <p>Con riferimento alla possibilità di conteggiare docenti di altri Atenei prevista dal DM 22 settembre 2010, n. 17 (v. allegato B, punto 3), e alle indicazioni operative fornite agli Atenei con la ministeriale n. 7/2011 (v. allegato tecnico, punto 3), si fa pertanto presente che tali punti riguardano esclusivamente i corsi di studio interateneo di cui alla predetta lettera a) (nдр: Forse il direttore generale intendeva dire al punto 1???)</p> <p>I corsi di studio di cui alla lettera b), invece, in quanto corsi di studio dell'Ateneo, continuano ad essere inseriti come tali nella Banca dati dell'offerta formativa, utilizzando ai fini della verifica del possesso dei requisiti di docenza esclusivamente docenti dell'Ateneo stesso, anche con riferimento ad eventuali specifici curricula, destinati agli studenti (del nostro o degli altri Paesi) che partecipano ai programmi di mobilità internazionale, per i quali valgono le stesse regole previste dal DM n. 17/2010 per tutti gli altri curricula.</p>